

Legge regionale 18 dicembre 1992 , n. 38 - TESTO VIGENTE dal 21/07/2016

**Disciplina del regime delle materie prime secondarie (MPS). Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive e di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell' ambiente.**

## **Art. 1**

### *Finalità*

- 1.** Con la presente legge la Regione Friuli - Venezia Giulia, a norma dell' articolo 2, comma 6, del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, con legge 9 novembre 1988, n. 475, disciplina le modalità per il controllo dell' utilizzazione delle materie prime secondarie (MPS), nonché per il trasporto, stoccaggio e trattamento delle stesse, e determina altresì le condizioni e le modalità per l' esclusione delle MPS dall' ambito di applicazione della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti, ferme restando le disposizioni normative statali in materia di MPS.
- 2.** La Regione provvederà ad uniformare la presente normativa al provvedimento di indirizzo e coordinamento, di cui all' articolo 2, comma 4, del citato decreto legge n. 397 del 1988, nel momento della sua emanazione.